

## **BGer 2C\_112/2022 vom 17. Februar 2022**

Bundesgericht, 2022-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_112\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_112_2022)

FR: TF 2C\_112/2022 du 17 février 2022

IT: TF 2C\_112/2022 del 17 febbraio 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).

#### **E. 2.1**

Come già spiegato dal Tribunale cantonale amministrativo la capacità di essere parte compete solamente a A. \_\_\_\_\_, non alla ditta individuale di cui è titolare, la quale non ha la personalità giuridica e non può quindi essere parte. Come già fatto in sede cantonale e per gli stessi motivi (cfr. sentenza impugnata consid. 1 pag. 4) la denominazione della ricorrente va rettificata senza ulteriori formalità ( DTF 142 III 782 consid. 3.2 e richiami).

#### **E. 2.2**

Presentato in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) da una persona legittimata a ricorrere ( art. 89 cpv. 1 LTF ) contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico, il gravame va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 2.3**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). In altre parole il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente ( DTF 140 III 115 consid. 2) come pure è inammissibile riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore ( DTF 134 II 244 consid. 2.3). Per quanto concerne specificatamente la violazione del diritto cantonale - di cui fa parte il Contratto normale di lavoro qui litigioso (sentenza 4C\_1/2021 del 22 novembre 2021 consid. 1.1) - occorre precisare che, fatta eccezione per i casi citati dall' art. 95 LTF che qui non ricorrono, non è possibile censurarne la violazione in quanto tale, ma deve esserne dimostrata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (su questa nozione DTF 144 I 170 consid. 7.3 e richiami) o di altri diritti costituzionali. Al riguardo le esigenze di motivazione sono però più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

#### **E. 2.4**

Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere, come già fatto dinanzi alle precedenti istanze cantonali ricorsuali, che il CNLE in questione non si applicherebbe alle onicotecniche perché le stesse non vi sono espressamente menzionate. Ella non tiene conto degli argomenti contenuti nella sentenza impugnata in proposito (cfr. sentenza impugnata consid. 3.2.2 pag. 8 a 10) e non si confronta con essi (cfr. supra consid. 2.2). Inoltre, attraverso le sue generiche e apodittiche affermazioni, non sostanzia in che modo la sentenza impugnata violerebbe in modo arbitrario il diritto. In tali condizioni, il rimedio non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

#### **E. 2.5**

Da quanto precede risulta che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

#### **E. 3**

Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché al Servizio giuridico del Dipartimento federale dell'economia e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), per informazione.

Losanna, 17 febbraio 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.